



Unione Comuni Modenesi Area Nord

---

Allegato A

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A MINORI**

---

Approvato con deliberazione n 65 del 28/07/2016

## INDICE

Art. 1	Finalità e obiettivi
Art. 2	Destinatari
Art. 3	Procedura per l'ammissione all'erogazione del contributo economico
Art. 4	Erogazione del contributo economico
Art. 5	Durata dell'intervento economico
Art. 6	Liquidazione del contributo economico
Art. 7	Composizione della Commissione Economica
Art. 8	Trattamento dei dati personali
Art. 9	Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione
Art. 10	Albo dei beneficiari
Art. 11	Entrata in vigore

## **UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD SERVIZIO MINORI**

### **ART. 1 Finalità e obiettivi**

Il presente Regolamento è teso a favorire il permanere del minore nel proprio contesto familiare e abitativo a supporto temporaneo delle figure genitoriali fragili, laddove non ci siano condizioni di pregiudizio gravi tali da giustificare una collocazione extra familiare. Non sono sottoposti alla disciplina del presente regolamento i contributi erogati alle famiglie affidatarie per il sostentamento dei minori a loro affidati dal tribunale o, in forma consensuale, dal Servizio stesso, in quanto disciplinati da specifica normativa.

### **ART. 2 Destinatari**

Il servizio si rivolge a nuclei residenti nei Comuni dell'Area Nord, in particolare a famiglie in carico al Servizio Sociale Minori con le quali sia stato formalizzato un progetto socio educativo e rispetto ai quali è attivo un percorso di presa in carico per problematiche legate ad una genitorialità fragile. La valutazione dei soggetti a cui destinare tale misura di sostegno terrà conto principalmente della necessità economica urgente e dell'impossibilità del nucleo ad accedere alle misure di sostegno economico in atto nei regolamenti comunali e del grado di adesione del/dei/genitore/i al progetto sul minore e sul ruolo che deve essere svolto dai componenti del nucleo anche in termini di famiglia allargata.

### **ART. 3 Procedura per l'ammissione all'erogazione del contributo economico**

Per l'apertura dell'istruttoria preordinata all'erogazione dei contributi, l'assistente sociale minori responsabile del caso, condivide la situazione del nucleo con l'assistente sociale territoriale, valuta

la situazione tramite gli strumenti tecnici del colloquio e/o della visita domiciliare, formulando con l'equipe psico- sociale una proposta di progetto socio-educativo volta a garantire le finalità fissate nell'art.1. Tale proposta verrà valutata in sede di commissione economica, di cui all'art.7., istituita con cadenza mensile, che ne definirà in dettaglio gli aspetti tecnici ed economici.

Il progetto validato in sede di Commissione Economica verrà sottoposto all'attenzione dell'utente, che firmandolo accetterà gli impegni in esso contenuti.

#### **ART. 4 Erogazione del contributo economico**

Acquisito il parere favorevole da parte della Commissione Economica, viene redatta determinazione dirigenziale con la quale si assume relativo impegno di spesa, a cui segue l'erogazione del contributo nelle forme e con le modalità indicate nel progetto. Viene altresì prevista la verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento mediante documentazione giustificativa delle spese sostenute presentata dall'utente all'assistente sociale referente del caso. Nel corso dell'erogazione del contributo, l'assistente sociale, del servizio minori e del territorio attivano uno scambio di informazioni sull'andamento del progetto, prevedendo momenti di verifica programmati ai quali può partecipare lo stesso utente, che possono dare luogo a cambiamenti o sospensioni dell'intervento economico.

#### **ART. 5 Durata dell'intervento economico**

Il contributo a minori è un intervento a carattere temporaneo della durata massima di tre mesi poiché viene erogato per una situazione di emergenza che deve in tale arco di tempo trovare risposta in una presa in carico a lungo termine o in una diversa progettualità. Dato atto della temporaneità di tale misura non potrà essere utilizzata a copertura di interventi a carattere continuativo quali ad esempio: rette scolastiche di varia natura, locazioni, rimborsi spese per procedure di rilascio e rinnovo documenti, utenze anche in caso di distacco, attività extrascolastiche ricreative e sportive, collocazioni alberghiere emergenziali per i minori a seguito di sfratto o violenza di genere, ecc.....

#### **ART. 6 Liquidazione del contributo economico**

Il contributo viene liquidato esclusivamente ad un adulto di riferimento del minore, previa accettazione del progetto che prescrive l'utilizzo del contributo stesso a vantaggio del minore, tramite l'accredito in conto corrente bancario o riscossione diretta in contanti presso sportello tesoreria dell'Ente. Non è contemplata la riscossione diretta agli operatori sociali di riferimento, i quali però vigileranno sull'appropriatezza dell'impiego del contributo.

#### **ART.7 Composizione della Commissione Economica**

La Commissione Economica di cui all'art. 3, è costituita dagli assistenti sociali e dagli educatori del servizio minori dell'Unione. E' presieduta dal responsabile del servizio minori o da suo delegato espressamente individuato. Partecipa alle sedute il responsabile amministrativo/contabile dell'Unione, anche con funzione di verbalizzante.

#### **ART. 8 Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini dell'erogazione dei benefici di cui al presente regolamento è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati stessi, come regolato dal Decreto Legislativo n. 196/2003.

**Art.9 Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione**

Sono a carico del Funzionario competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

**Art. 10 Albo dei beneficiari**

Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dall'Unione, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26- 27 del D.Lgs n. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza).

**Art.11 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione della delibera di approvazione ed assume l'esecutività dopo la pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni come previsto dal vigente Statuto.

Il presente regolamento è, inoltre, sottoposto ad ulteriori forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

